

**Sunto del ricorso in appello iscritto al n. 6977/20 di RG del Consiglio di Stato, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto n. 1293/20 del 15.09.2020.**

**Premessa**

Con ricorso in appello del 30.07.2020 (iscritto al n. 6977/20 di RG del Consiglio di Stato), il Sig. Daniele Natale ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 7116/20 del 08.06.2020 con cui il TAR Lazio – Sez. I *quater* ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso n. 10185/19 di RG per sopravvenuta carenza di interesse.

Ricorso che il Sig. Daniele Natale, in qualità di soggetto inserito nella graduatoria del concorso del 2017 per l'assunzione di agenti di Polizia dello Stato, aveva promosso nei confronti del Ministero dell'Interno ed altri per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti che lo avevano escluso dalla successiva procedura di scorrimento, ritenendolo non in possesso del requisito del limite massimo di età.

E ciò in conseguenza dell'illegittima applicazione di una novella normativa, approvata nel 2017 ed entrata in vigore in epoca successiva alla pubblicazione del bando di concorso di che trattasi, che ha modificato il limite massimo di età (originariamente previsto in 30 anni) riducendolo a soli 26 anni.

**Cenno dei fatti**

Più in particolare, è accaduto che, il Sig. Daniele Natale ha presentato istanza per essere ammesso a partecipare al "*concorso pubblico, per esami, a 893 posti, aperto ai cittadini italiani, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato*", bandito dall'art. 1, co. 1, lett. a), del decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.05.2017 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, pubblicato sulla GURI il successivo 26.05.

Decreto con cui, sono stati invero banditi n. 3 concorsi per l'assunzione di complessivi 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato.

Al momento della presentazione della domanda, così come al momento della pubblicazione del bando, il ricorrente era infatti in possesso di tutti i requisiti richiesti

ai fini della partecipazione al concorso, tra cui il requisito del limite massimo di età, fissato in anni 30.

Successivamente alla pubblicazione del bando di concorso, con D.Lgs n. 95/17 il Legislatore Nazionale ha modificato l'art. 6 DPR n. 335/82 (ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) introducendo –in particolare- un differente limite di età ed un diverso titolo di istruzione rispetto a quanto previsto dalla disciplina previgente ai fini della partecipazione ai concorsi per l'assunzione degli agenti di polizia.

Dette disposizioni risulta(va)no applicabili soltanto ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della novella legislativa, ossia successivamente alla data del 29.05.2017.

Espletata la prova scritta, con decreto n. 333-B/12D.2.17/16263 del 27.10.2017 il Direttore Generale del Ministero dell'Interno ha approvato la graduatoria del concorso ed il Sig. Daniele Natale si è collocato tra gli idonei non vincitori, con un punteggio di 8,750.

Con successivo decreto n. 333-B/12D.2.17/12217 del 28.05.2018, il Direttore Centrale per le risorse umane ha infine approvato la graduatoria finale.

In data 09.11.2018, è stato poi pubblicato il decreto n. 333-A/9802.A.2 del 29.10.2018 con cui il Ministero ha proceduto al primo scorrimento della graduatoria e con successivo DL n. 135/18, convertito con L. n. 12/19, è stata autorizzata *“l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie speciale – n. 40 del 26.05.2017”*, stabilendo che *“L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: (...) b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la*

*normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 Aprile, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare”.*

Con decreto n. 333-B/12D3.19/5429 del 13.03.2019, il Capo della Polizia ha pertanto avviato il procedimento finalizzato all'assunzione dei 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato -individuati tra i soggetti con votazione compresa tra 9,50 ed 8,875 decimi nella graduatoria della prova scritta- e successivamente ha convocato i soggetti di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto del                    per l'accertamento dell'efficienza fisica o dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale (decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19.04.2019).

Con decreto n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, il Capo della Polizia ha poi convocato un'ulteriore aliquota di aspiranti al fine di assicurare la copertura dei posti previsti.

Tale aliquota è stata individuata tra coloro che hanno riportato un voto compreso tra 8,750 e 8,250 decimi nella graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, purché in possesso del requisito dell'età e del titolo di studio prescritti dall'art. 6, co. 2, del DPR n. 335/82, per come modificato dall'art. 3, co. 5, D.Lgs. n. 95/17.

Ebbene, pur essendo stato inserito tra coloro che non potevano considerarsi esclusi dalla procedura di assunzione, il Sig. Daniele Natale è stato di fatto scartato per superamento del nuovo limite d'età.

La PA ha ritenuto infatti di dover procedere con la verifica dei requisiti dell'età (ventisei anni) e del titolo di studio (diploma di scuola secondaria) richiesti dal (nuovo) art. 6 DPR n. 335/82, per come modificato dal D.Lgs n. 95/17.

Con grave lesione dei diritti e degli interessi del Sig. Daniele Natale.

Per tale ragione, con ricorso del 23.07.2019 il Sig. Daniele Natale ha impugnato gli atti della procedura concorsuale dinanzi al TAR Roma che, dopo aver accolto la

richiesta di misura monocratica ed ammesso con riserva il ricorrente alle prove scritte (decreto n. 5168/19), ha confermato la misura anche in sede collegiale (ord. n. 5826/19).

Tuttavia, con sentenza n. 7116/20 del 08-25.06.2020, il TAR di Roma ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sul presupposto che il ricorrente non avrebbe impugnato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva che -secondo il Giudice di Primo Grado- costituiva non un atto consequenziale ma un atto implicante autonome valutazioni e, come tale, soggetto ad impugnazione.

Con ricorso del 30.07.2020, il Sig. Daniele Natale ha quindi proposto appello innanzi al Consiglio di Stato (poi iscritto al n. 6977/20 di RG) per l'annullamento e/o la totale riforma della sentenza n. 7116/20 del 08.06.2020 del TAR Lazio, Sez. I *quater*, fondando la propria impugnazione su due motivi di diritto.

#### **Motivi di diritto**

1. L'appellante ha, in primo luogo, censurato la pronuncia di primo grado per “*I. ERROR IN PROCEDENDO – SULL’OMESSA PRONUNCIA SULLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE – SULLA PREGIUDIZIALE DI INCOSTITUZIONALITÀ – SULLA PROCEDIBILITA’ DEL RICORSO*”, non avendo il TAR mai deliberato la questione d’illegittimità costituzionale –con contestuale richiesta di sospensione del giudizio e rimessione alla Corte Costituzionale- più volte sollevata dal ricorrente.

Nel corso del giudizio di primo grado quest’ultimo ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, co. 2-*bis*, del DL n. 135/18, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/19, perché in contrasto con gli artt. 3 e 9 della Costituzione e con l’art. 11 delle Preleggi.

Il predetto art. 11, co. 2-*bis*, del DL n. 135/18, nell’autorizzare lo scorrimento della graduatoria, ha infatti imposto alla PA l’applicazione retroattiva dei nuovi requisiti, tra cui il criterio dell’età *ex* art. 6 del DPR n. 335/82, nel testo vigente alla data di

entrata in vigore della L. n. 145/18 (e dunque, come modificato dal D.Lgs n. 95/17) ad un concorso bandito ed espletato prima dell'entrata in vigore della novella.

A fronte della formale proposizione di un'eccezione di incostituzionalità, anche alla luce della rimessione della relativa questione al Giudice delle Leggi già intervenuta, il TAR Lazio avrebbe dovuto obbligatoriamente sospendere il giudizio di primo grado in attesa della pronuncia da parte della Corte Costituzionale, essendosi l'interesse del ricorrente spostato sulla pronuncia del Giudice delle Leggi.

Da qui l'interesse del Sig. Daniele Natale a veder annullata e/o totalmente riformata la pronuncia di primo grado, stante la sussistenza e la permanenza dell'interesse ad ottenere una pronuncia sulla incostituzionalità dell'art. 11, co. 2 bis, del DL n. 135/18, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/19.

Con il medesimo motivo di diritto, l'appellante ha poi eccepito l'erroneità della pronuncia di primo grado anche nella parte in cui ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria definitiva.

Graduatoria in cui il ricorrente ha diritto ad essere inserito alla luce della incostituzionalità della norma attualmente al vaglio del Giudice delle Leggi.

Egli non aveva e non ha alcun obbligo di impugnare la graduatoria definitiva poiché il suo interesse è radicato sulla base dell'istanza di incostituzionalità della norma di che trattasi; l'effetto retroattivo conseguente alla pronuncia di incostituzionalità gli consentirebbe di soddisfare appieno il bene della vita cui il ricorrente aspira.

Da qui la illegittimità della pronuncia impugnata anche per tale profilo.

**2.** In secondo luogo, il Sig. Daniele Natale ha censurato l'illegittimità della sentenza impugnata per *“II. ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 12 DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DELLE PRELEGGI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, CO. 5, D.LGS. N. 95/17 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 11, CO. 2 BIS, D.L. N. 135/18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 12/19, PER*

*VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST., PER LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE”.*

Nonostante il bando di concorso cui ha partecipato il Sig. Daniele Natale prescrivesse, tra i requisiti richiesti ai candidati, l’*“aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età. Questo limite elevato fino ad un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti”* (art. 4) e che, il medesimo bando, stabilisse espressamente che le eventuali procedure di scorrimento della graduatoria per il concorso *de quo* sarebbero state effettuate nel rispetto del criterio meritocratico del punteggio conseguito (art. 12), all’appellante è stata preclusa la partecipazione alle procedure di scorrimento per aver superato il limite di età di ventisei anni.

Requisito, questo, non previsto dal bando indetto nel 2017 per il concorso cui ha partecipato il ricorrente ma introdotto (*rectius*, modificato in corso di procedura) nell’ordinamento dal D.Lgs n. 95/17.

Ciò nondimeno, in aperta violazione del citato art. 3, co. 5, del D.Lgs n. 95/17 il Ministero ha applicato tale disposizione anche con riferimento al concorso *de quo*, bandito in data 18.05.2017 ed attualmente in fase di espletamento.

Con l’art. 11, co. 2-*bis*, del DL n. 135/18, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, co. 1, della L. n. 12/19, il Ministero ha infatti autorizzato l’assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria di cui al concorso del 18.05.2017, richiedendo il possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del DPR n. 335/82 nel testo vigente e dunque per come modificato dal D.Lgs n. 95/17.

Conseguentemente, il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D3.19/5429 del 13.03.2019 (e i successivi), anziché procedere allo scorrimento della graduatoria e all’individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione sulla base del principio meritocratico (il miglior punteggio in graduatoria *ex art. 12* del bando) e in applicazione dei requisiti richiesti nel bando (art. 4), in corso di procedura ha

modificato il titolo di studio e il limite di età e, quindi, i requisiti originariamente previsti dal ridetto bando di concorso.

Così è accaduto, per quanto di specifico interesse, con il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019 che, nel disporre lo scorrimento per gli aspiranti con votazione compresa nella fascia di punteggio 8,750-8,250 decimi (tra i quali è collocato il Sig. Daniele Natale), ha escluso il ricorrente dalla procedura concorsuale per il requisito dell'età, in applicazione di quanto prescritto dall'art. 6, co. 2, DPR n. 335/82, per come modificato dal D.Lgs n. 95/17.

Da qui la indubbia illegittimità dei provvedimenti impugnati, per violazione del principio di affidamento.

È pacifico infatti che le norme del bando di concorso devono essere interpretate nel rispetto di detto principio e, nel caso di incertezza, deve optarsi per l'interpretazione del bando più favorevole all'ammissione, piuttosto che all'esclusione del candidato, essendo le procedure concorsuali preordinate, nell'interesse stesso della P.A. procedente, a reclutare i soggetti più idonei a ricoprire il posto vacante.

**3.** Queste le censure cui è affidato il ricorso in appello n. 6977/20 di RG con cui il Sig. Daniele Natale ha contestualmente chiesto di essere autorizzato alla notifica del ricorso ai controinteressati mediante notifica per pubblici proclami, ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

Con osservanza.

Lecce, lì 08.10.2020

*Avv. Gianluigi Manelli*